

**Tribunale di Brescia,
sentenza del 26 aprile 2023,
n.954 – azione di
responsabilità ex art. 146
L.F.: applicabilità della
prorogatio al collegio
sindacale anteriforma 2003,
esclusione di decadenza del
collegio sindacale per
'omissione concludente',
quantificazione del danno in
caso di transazioni,
graduazione di responsabilità
fra 'azione' degli
amministratori ed 'omissione'
dei sindaci.**

L'operatività generale dell'istituto della *prorogatio* in epoca anteriore alla riforma del diritto societario, ben può essere avallata sulla scorta dell'applicazione analogica dell'art. 2385 c.c., ai sensi del quale: a) la rinuncia dell'amministratore al suo ufficio ha effetto immediato soltanto nel caso in caso rimanga in carica la maggioranza del

consiglio di amministrazione, o, in difetto, dal momento in cui la maggioranza del consiglio venga ricostituita con l'accettazione dei nuovi amministratori (primo comma), nonché, b) la cessazione dall'incarico gestorio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione venga ricostituito. La *prorogatio* trova applicazione sia in caso di dimissioni, sia necessariamente anche per l'ipotesi della scadenza naturale del mandato dei sindaci in epoca anteriore al 2003, posto che la ratio dell'istituto – che assume dunque portata generale – è quella di assicurare la continuità del funzionamento degli organi della società, e come tale è applicabile anche all'organo preposto al controllo e alla vigilanza, considerato nella sua interezza. In definitiva, quindi, la liberazione dagli obblighi di vigilanza in capo ai sindaci non consegue automaticamente, nemmeno nel vigore della precedente previsione dell'art. 2400, comma 1 c.c., alla scadenza del mandato, ma soltanto dall'assunzione degli stessi obblighi da parte dei nuovi componenti del collegio sindacale, senza che si potessero ammettere soluzione di continuità.

La fattispecie di decadenza dei sindaci dal loro incarico assolve alla funzione di evitare il protrarsi di situazioni ingiustificate di inerzia che inevitabilmente minerebbero la continuità del funzionamento dell'organo sindacale nell'esercizio dell'attività di controllo. Conseguentemente, la decadenza non può essere utilmente invocata dal sindaco – quale modalità di cessazione dell'incarico “*per omissione concludente*”, di fatto alternativa alle dimissioni – per sottrarsi agli obblighi incombenti ex art. 2407 c.c.

La stipula di transazione tra il creditore e taluno dei condebitori solidali scioglie la solidarietà tra questi ultimi, in modo tale che il debito complessivamente gravante sugli altri condebitori si riduce in misura corrispondente alle quote interne dei condebitori transigenti, a meno che la somma corrisposta a titolo transattivo non sia stata

addirittura superiore alle quote interne degli stessi transigenti, nel qual caso la riduzione del debito complessivo opera in misura corrispondente a quanto da questi pagato.

Va tenuta in debita considerazione la diversa incidenza, nella causazione del danno complessivo, da un lato dell'azione degli amministratori – consistente nella prosecuzione dell'attività d'impresa secondo modalità non conservative, foriera di significative perdite economiche – e dall'altro dell'omissione dei sindaci, consistente nel non aver rilevato l'erosione del capitale sociale e nel non aver adottato i rimedi necessari per contenere l'aggravarsi del dissesto, concretamente perpetrato dagli amministratori. Sulla base di tale rilievo, in via equitativa si reputa che nei rapporti interni tra amministratori e sindaci – e nei confronti del fallimento, una volta sciolta la solidarietà a fronte degli atti transattivi – gli amministratori debbano rispondere in misura pari a 2/3, mentre i sindaci nella misura residua di 1/3 del danno complessivo cagionato fino alla data di dimissioni dei sindaci. Al fine di pervenire alla determinazione della quota ideale di responsabilità di ciascun convenuto, è necessario altresì precisare che nei rapporti interni tra i componenti del medesimo organo, ciascuno di loro risponde in misura eguale agli altri.

[Sent. 26.04.2023 n.954Download](#)

(Massime a cura di Ambra De Domenico)